

(14)

SEZIONE PER I MEDICI DI BORDO IMBARCATI SULLE  
NAVI PER LE QUALI È PREVISTO IN BASE ALLE  
NORME DI LEGGE IL LORO OBBLIGO ALL'IMBARCO

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, arranged in two rows. The top row contains five signatures: a stylized 'P', a vertical line, a signature with 'Me' written above it, a signature with 'V' written above it, and a signature with 'S' written above it. The bottom row contains six signatures: a signature with 'C' written above it, a signature with 'M' written above it, a signature with 'R' written above it, a signature with 'P' written above it, and a signature with 'M' written above it. The signatures are written in a cursive, flowing style.

**L'anno 2020, addì 16 del mese di dicembre, in Roma,**

tra

- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)

- ASSARMATORI

e

le Segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI

viene stipulata la presente Sezione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Medici di bordo imbarcati sulle navi per le quali è previsto in base alle norme di legge il loro obbligo all'imbarco.

## **Art. 1 Equiparazioni**

Per quanto non stabilito dal presente accordo sindacale, valgono le disposizioni previste nelle relative Sezioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro unico dell'industria armatoriale 16 dicembre 2020, applicabili, ove compatibili, secondo le seguenti equiparazioni economiche e normative:

- Medico di bordo Direttore del servizio sanitario: Direttore di macchina;
- Primo Medico Aggiunto: 1° Ufficiale di coperta;
- Secondo Medico Aggiunto: 2° Ufficiale di coperta.

Le parti stipulanti il presente accordo concordano sulla non spettanza al Medico di bordo Direttore del servizio sanitario dell'indennità di rappresentanza e dell'assicurazione integrativa sanitaria (FANIMAR/CASCODI), previste per i Direttori di macchina dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale.

## **Art. 2 Indennità mensile speciale medica**

Ai Medici di bordo è riconosciuta "l'Indennità mensile speciale medica" secondo la tabella di seguito riportata:

QUALIFICHE	
Medico di bordo Direttore del servizio sanitario	302,00
Primo Medico Aggiunto	156,00
Secondo Medico Aggiunto	125,00

Nota alla tabella: l'indennità mensile speciale medica non ha riflessi su nessun altro istituto contrattuale. In tale indennità è stato ricompreso il primo scatto del supplemento paga per anzianità che era previsto all'art. 3 dell'accordo sindacale 15 settembre 2003, che pertanto non verrà più riconosciuto. Ai Medici di bordo Direttori del servizio sanitario in CRL/TP continueranno a essere riconosciuti gli scatti successivi al primo del supplemento paga per anzianità di cui al suddetto articolo.

L'indennità speciale medica sarà assorbita dall'importo di eventuali superminimi già presenti nella retribuzione riconosciuta alle figure professionali disciplinate dal presente accordo.

## **Art. 3 Indennità di rischio da radiazione**

Qualora le navi nazionali fossero dotate, ai fini dell'assistenza sanitaria, di apparecchiature di radio diagnostica, ai Medici di bordo in quanto esposti a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, compete l'indennità mensile lorda corrisposta ai sensi della legge 28.3.1968 n. 416 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'indennità di rischio da radiazione sarà assorbita dall'importo di eventuali superminimi già presenti nella retribuzione riconosciuta alle figure professionali disciplinate dal presente accordo.

**Art. 4**  
**Ulteriori prestazioni professionali**

Per le prestazioni richieste dai passeggeri, i medici di bordo possono percepire l'onorario secondo la vigente normativa sulla materia.

**Art. 5**  
**Età massima**

I medici di bordo possono essere imbarcati fino al compimento dell'età anagrafica di 75 anni. Le compagnie di navigazione possono imbarcare medici di bordo di età anagrafica superiore, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

**Art. 6**  
**Trattamenti di miglior favore**

Le parti si danno reciprocamente atto che con la stipula del presente accordo non hanno inteso modificare eventuali trattamenti economici di miglior favore già acquisiti dal lavoratore alla data di stipula del presente accordo, salvo quanto previsto agli artt. 2 e 3 del presente verbale di accordo fino alla concorrenza del superminimo già erogato.

**Art. 7**  
**Decorrenza e durata**

Il presente accordo ha decorrenza 1° gennaio 2021 e scadenza 31 dicembre 2023. Detto accordo si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso esso resterà in vigore fino a quando non sarà sostituito da accordi dello stesso livello.

## INDICE

Art. 1 - Equiparazioni	2
Art. 2 - Indennità mensile speciale medica	2
Art. 3 - Indennità di rischio da radiazione	2
Art. 4 - Ulteriori prestazioni professionali	3
Art. 5 - Età massima	3
Art. 6 - Trattamenti di miglior favore	3
Art. 7 - Decorrenza e durata	3

